

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. ORDINANZA N°56/2025 A60 TANGENZIALE DI VARESE PRIMO LOTTO LIMITAZIONE PROVVISORIA ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO Il sottoscritto Avv. Michele Massaro, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all'esercizio delle tratte in concessione alla Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A. **VISTA** - l'ordinanza n° 39/2025 emessa da Autostrada Pedemontana Lombarda in data 22/07/2025; - la perdurante necessità di eseguire attività di manutenzione del viadotto di Vedano fino alle ore 6:00 del giorno 16/11/2025; l'art.5 comma 3 e l'art.6 comma 6, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada; - l'art.14 comma 3, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada; - l'art.38 e l'art.41, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada; - il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.; - il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo") e s.m.i.;
ORDINA
che venga mantenuta in vigore fino alle ore 6:00 del giorno 16/11/2025
l'interdizione alla circolazione dei trasporti eccezionali, dei veicoli in
condizioni di eccezionalità e dei mezzi con peso complessivo superiore a 44 t,
per il tratto della carreggiata ovest (dir. A8) della A60 compreso tra lo svincolo
di uscita di Vedano Olona, alla p.k. 4+880, e lo svincolo di ingresso di Vedano
Olona, alla p.k. 4+450.
FA OBBLIGO
A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il
TAR di competenza.
Entro il medesimo termine potrà essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all'art.74 del
Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.
Fatto, letto e confermato.
Milano, 28/10/2025
Il Direttore Esercizio e Manutenzione
Avv. Michele Massaro
Olide dhio